



LEGAL & PRIVACY

CONDIZIONI GENERALI



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le presenti Condizioni Generali regolano i rapporti di fornitura dei Prodotti che formano l'oggetto dei relativi contratti conclusi tra **FIXO SRL**, con sede legale in Campodarsego (PD), Via M. Polo n. 35 (part. iva: 02202970287), di seguito denominata anche *Acquirente*, e i fornitori dei Prodotti stessi, di seguito denominati *Fornitore*.

1. APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali sono da ritenersi parte integrante ed essenziale del Contratto concluso mediante approvazione da parte del Fornitore della Proposta di Contratto avanzata dall'Acquirente.

Le presenti Condizioni Generali possono essere derogate solo per espressa previsione scritta nel Contratto, e – in caso di contrasto – prevalgono su quelle eventualmente formate dal Fornitore.

Eventuali modifiche o deroghe alle presenti Condizioni Generali, anche successive al perfezionamento del Contratto, sono da ritenersi valide solo se espressamente confermate per iscritto dall'Acquirente.

2. PRODOTTI

Le presenti Condizioni Generali disciplinano qualsiasi Contratto avente ad oggetto la fornitura, richiesta dall'Acquirente ed effettuata dal Fornitore, di beni (compravendita) e/o di servizi (appalto), avente a oggetto materiali, componenti e/o articoli finiti che costituiscono componentistica/accessoristica nel settore della moda (di seguito collettivamente "Prodotti").

L'Acquirente non offre e non assume alcuna garanzia, in favore del Fornitore, in ordine a un volume d'affari minimo generato dal Contratto.

Le parti del Contratto non hanno alcun vincolo di esclusiva, con conseguente facoltà per l'Acquirente di acquistare i Prodotti da altro Fornitore o di produrli in proprio.

3. DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVO AUTOMATICO

La durata del Contratto è quella indicata nella Proposta dell'Acquirente approvata dal Fornitore.

Alla scadenza, il Contratto si rinnoverà automaticamente per egual periodo, salva disdetta di una Parte comunicata all'altra a mezzo PEC con preavviso di almeno 3 mesi prima della scadenza del Contratto, anche rinnovato.

4. ORDINI E MODIFICHE

Il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente i Prodotti richiesti con l'Ordine d'Acquisto, nel rispetto delle condizioni recepite nel Contratto.

Nell'esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà provvedere a restituire all'Acquirente l'Ordine d'Acquisto sottoscritto per conferma e accettazione, entro 2 giorni lavorativi dalla data di spedizione di esso via *e-mail*: in mancanza, l'esecuzione dell'attività ivi richiesta equivale ad accettazione tacita.

In caso di controproposta da parte del Fornitore, la stessa avrà valore soltanto se espressamente accettata dall'Acquirente ex art. 1326 c.c..

Salvi Ordini d'Acquisto irrevocabili, accettati dal Fornitore, l'Acquirente si riserva la facoltà di apportare variazioni all'Ordine mediante emissione di una "variante d'ordine" contenente la proposta di variazione e la sua decorrenza: ove non accettata espressamente, essa si intende accettata tacitamente dal Fornitore ove questi non manifesti per iscritto all'Acquirente, entro 2 giorni lavorativi, la propria indisponibilità ad effettuare la fornitura alle nuove condizioni proposte.

5. PREZZI

I prezzi, salvo quanto diversamente indicato nel Contratto, si intendono comprensivi di tutti i costi, imposte, tasse ed assicurazioni, spese di imballo, e contributi obbligatori di legge.

Eventuali variazioni ai listini da parte del Fornitore non si applicheranno al Contratto perfezionato e in corso di esecuzione, ma solo ai Contratti successivi o a quelli rinnovati, in caso di proroga, sempre salva espressa approvazione di dette variazioni da parte dell'Acquirente.

6. TERMINI DI CONSEGNA – PENALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Fornitore deve spedire tutti i Prodotti alla destinazione indicata nell'Ordine d'Acquisto.



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Il Fornitore è consapevole che il rispetto delle condizioni di fornitura è fattore di importanza critica per l'Acquirente: in particolare, i termini di consegna espressi nell'Ordine d'Acquisto si intendono essenziali, ed eventuali proroghe dovranno espressamente essere concordate per iscritto dalle parti.

Il Fornitore si impegna a dare formale e immediata comunicazione all'Acquirente, qualora insorgano eventi o condizioni che possano ritardare la consegna dei Prodotti oltre la data indicata nell'Ordine d'Acquisto; tale avviso non comporta per l'Acquirente l'accettazione di consegne ritardate, né la rinuncia a qualsiasi azione nel merito, anche per risarcimento di ogni danno, nessuno escluso.

In caso di ritardo nella consegna della merce non dovuto a circostanze di forza maggiore, l'Acquirente ha diritto di applicare una penalità per ritardo pari, salvo diversa misura pattuita nel Contratto, al 10% del prezzo della merce non consegnata per ogni settimana di ritardo o frazione, mediante ritenuta sul residuo del prezzo ancora dovuto, o, alternativamente, di far dichiarare risolto di diritto il Contratto con effetto immediato, e di agire per il risarcimento dei danni.

7. SPEDIZIONE DELLA MERCE E DOCUMENTI DI TRASPORTO

Le spedizioni devono essere effettuate con il mezzo più idoneo.

Il Fornitore è tenuto a utilizzare lo spedizioniere indicato nell'Ordine o altro espressamente concordato con l'Acquirente, ed è responsabile dei danni subiti dai Prodotti, anche conseguenti a errato imballaggio o insufficiente ancoraggio della merce.

La merce deve sempre essere accompagnata dai documenti di trasporto, redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge, o da fattura immediata: detti documenti devono sempre indicare, oltre ai dati previsti dalle disposizioni di legge, i numeri d'ordine dell'Acquirente e/o gli altri dati eventualmente richiesti da esso.

Qualora le merci vengano inviate direttamente a destino, senza transito presso l'Acquirente, il Fornitore deve inviare all'Acquirente, all'atto della spedizione, copia del documento accompagnatorio emesso.

8. ATTREZZATURA E MATERIALI IMPIEGATI

Il Fornitore ha la responsabilità su strumenti, macchinari, attrezzatura e materiali impiegati per l'esecuzione del Contratto.

Particolare attenzione deve essere posta alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature, al fine di evitare interruzioni nella fornitura dei prodotti e dei servizi richiesti dall'Acquirente.

9. GARANZIE DEL FORNITORE

Il Fornitore garantisce la piena conformità dei Prodotti alle caratteristiche e specifiche tecniche convenute o possedute dai campioni o prototipi consegnati, e l'idoneità alla vendita e all'uso.

Il Fornitore si impegna a utilizzare esclusivamente materiali esenti da vizi o difetti, anche occulti, e a effettuare lavorazioni a perfetta regola d'arte.

Tutti i Prodotti dovranno essere conformi al Regolamento REACH (N. CE 1907/2006): il Fornitore si impegna a restituire all'Acquirente, completato e firmato, il certificato REACH accluso al Contratto.

Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, la merce è coperta da garanzia del Fornitore per vizi o difetti, anche di progettazione e/o fabbricazione, dei materiali, o per loro inidoneità all'uso, per la durata di 24 mesi dalla data di consegna o, in caso di beni soggetti a collaudo funzionale, da quella del collaudo.

La denuncia del vizio o difetto da parte dell'Acquirente dovrà essere effettuata entro 30 gg., decorrenti dalla data di consegna per i vizi "riconoscibili", o dalla data della scoperta per i "vizi occulti": i vizi scoperti al momento del disimballo sono espressamente equiparati ai vizi occulti.

Se in fase di controllo la merce è rifiutata, anche da parte del destinatario diverso dall'Acquirente, per non conformità alle specifiche tecniche o condizioni del Contratto o dell'Ordine, l'Acquirente provvederà alla relativa contestazione a carico del Fornitore, assegnandogli se possibile un termine ragionevole per riparare e/o sostituire, a proprie spese ed oneri compresi quelli di trasporto e imballaggio, i Prodotti non conformi: in tali casi, il termine di garanzia ha decorrenza dalla data di consegna della merce nuova o riparata.

Il Fornitore è responsabile dei danni cagionati da difetti dei Prodotti, e deve provvedere a proprie spese a stipulare idonea ed adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Il Fornitore è obbligato a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni pretesa, sia stragiudiziale che giudiziale, avanzata da terzi in relazione a vizi o difetti dei Prodotti ascrivibili a responsabilità del Fornitore.

10. FORZA MAGGIORE

Non costituirà inadempimento agli obblighi assunti nel Contratto la mancata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti che sia impedita da circostanze oggettive imprevedibili e al di fuori del proprio controllo, tra cui a mero titolo esemplificativo: guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, embargo e ordini della pubblica Autorità, sempreché non direttamente o indirettamente derivanti da mancata osservanza delle norme da parte dell'Acquirente o del Fornitore.

La Parte che fosse impedita nell'adempimento dei propri obblighi da un evento di forza maggiore, deve darne immediata comunicazione all'altra, e adottare ogni ragionevole misura idonea a ovviare a tale impedimento.

11. RESPONSABILITA' SOLIDALE DELL'ACQUIRENTE SU ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore s'impegna ad assolvere correttamente agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti, dai contratti collettivi di lavoro, dagli usi e dagli accordi sindacali, in materia di assunzione e trattamento retributivo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo del personale impiegato nell'esecuzione del Contratto.

Nei rapporti contrattuali di appalto, o misti (vendita/appalto), il Fornitore, al momento delle singole scadenze di pagamento pattuite, dovrà consegnare all'Acquirente:

- il DURC in corso di validità;
- UNIMENS e F24 debitamente quietanzati;
- copia del LUL dei propri lavoratori impiegati nell'esecuzione del Contratto quietanzato dagli stessi per ricevuta della relativa retribuzione.

Identiche prescrizioni valgono in caso di subappalto, con onere a carico del Fornitore di reperire e trasmettere all'Acquirente la suddetta documentazione riferita al subappaltatore.

In caso di inosservanza alle disposizioni del presente articolo, compreso il caso di rifiuto di consegna della documentazione indicata, potrà essere disposta la sospensione dei pagamenti del corrispettivo dovuto al Fornitore.

In particolare, nel caso sia rilevata la non regolarità retributiva/contributiva del Fornitore, l'Acquirente potrà diffidare per iscritto lo stesso a regolarizzare la posizione del lavoratore entro un termine non superiore a 15 giorni: decorso infruttuosamente il termine assegnato, l'Acquirente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 18.

In ogni caso, Il Fornitore è responsabile dei maggiori danni di qualsiasi natura derivanti all'Acquirente dalla sospensione dei lavori e/o dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva/retributiva oggetto della presente clausola.

12. FATTURE

Le fatture, sia immediate che differite, formate e inviate dal Fornitore al SDI nel rispetto della normativa sulla fatturazione elettronica, e inviate all'Acquirente in copia, in formato PDF, tramite *e-mail* all'indirizzo riportato nel contratto.

La fattura deve contenere informazioni relative a: estremi dell'Acquirente, compreso il Codice Univoco per la fatturazione elettronica, descrizione e quantità dei Prodotti, numero dell'Ordine d'Acquisto, prezzo d'acquisto per ogni prodotto, prezzo totale d'acquisto dei Prodotti inviati, imposte e sconti applicabili.

Le fatture verranno assoggettate al trattamento fiscale vigente al momento dell'operazione.

13. PAGAMENTI – SOSPENSIONE - COMPENSAZIONE

I pagamenti sono eseguiti, salva espressa deroga, a mezzo bonifico bancario su c/c codificato del Fornitore, indicato nel Contratto.

È onere del Fornitore comunicare tempestivamente ogni variazione degli estremi per i pagamenti.

In caso di denuncia di difetti o vizi, o comunque di non puntuale ed esatto adempimento da parte del Fornitore degli obblighi assunti con il Contratto, i termini di pagamento saranno sospesi e riprenderanno a decorrere dal momento in cui il vizio o il difetto sia stato eliminato.

La sospensione o il ritardo dei pagamenti non legittima, ad alcun titolo, la sospensione delle prestazioni del Fornitore.

Il pagamento non costituisce accettazione, anche parziale, della merce.

L'Acquirente ha diritto di compensare le somme in pagamento con qualsiasi somma, anche a titolo di danni, dovuta dal Fornitore.

14. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Al Fornitore è fatto espresso divieto di trasferire o cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto senza previa espressa autorizzazione scritta dell'Acquirente.

Se il Fornitore ha necessità di subappaltare, anche in parte, alcune delle prestazioni previste dal Contratto, ha l'obbligo di:

- A. informare l'Acquirente per iscritto, fornendo dettagli sui subappaltatori proposti (denominazione sociale, indirizzo, nomi dei soci, etc.);
- B. specificare l'ubicazione degli impianti di produzione del subappaltatore;
- C. descrivere precisamente la parte / processo di fornitura subappaltata.

Qualora l'Acquirente accettasse il subappalto, il Fornitore è obbligato a estendere ai subappaltatori gli stessi obblighi ai quali è soggetto in base al Contratto e/o all'Ordine d'Acquisto, inclusa l'approvazione espressa e integrale delle presenti Condizioni Generali, anche ex art. 1341 e 1342 c.c.: per l'effetto, il Fornitore dovrà consegnare all'Acquirente l'accettazione firmata, da parte del subappaltatore, sia del Contratto e/o dell'Ordine d'Acquisto, sia delle presenti Condizioni Generali.

Il Fornitore resterà responsabile della corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto, con particolare riguardo al completamento di tutti i lavori esternalizzati in subappalto secondo tempi e qualità concordate, e pienamente responsabile dei pagamenti a tali imprese

La mancata osservanza di quanto sopra menzionato in ogni suo aspetto costituisce grave inadempimento al Contratto.

15. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Il Fornitore garantisce che la fabbricazione, l'uso e la commercializzazione dei Prodotti forniti, loro accessori e componenti, sono leciti e non comportano violazione di diritti di privativa industriale o intellettuale di terzi.

Per l'effetto, il Fornitore si impegna a tenere manlevato e indenne l'Acquirente da qualunque richiesta o azione di terzi per violazione di brevetti, privative, marchi, diritti d'autore e altri similari diritti a tutela del *know how* o di segreti industriali, in Italia come all'estero, assumendo tutti gli oneri, nessuno escluso, per la pronta definizione della pretesa del terzo, salvi maggiori danni cagionati all'Acquirente.

16. RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna incondizionatamente a mantenere assolutamente riservate e segrete tutte le informazioni, verbali o scritte, tecniche o commerciali, che vengano fornite sia direttamente che indirettamente dall'Acquirente in relazione all'oggetto del Contratto, e a utilizzarle esclusivamente per l'esecuzione della Fornitura.

E' fatto divieto al Fornitore di copiare o riprodurre o sfruttare economicamente in qualunque modo la documentazione ricevuta, salva esplicita autorizzazione dell'Acquirente.

Nel caso di produzione su disegno, modello o campione dell'Acquirente, è fatto divieto al Fornitore di utilizzarli per scopi diversi dall'esecuzione della Fornitura, e altresì di produrre o commercializzare, direttamente o per interposta persona o società, prodotti uguali o simili a quelli oggetto del disegno, modello o campione.

Il Fornitore si impegna a non menzionare in alcun modo esistenza e natura dei rapporti in essere con l'Acquirente, e a non utilizzare il Marchio o la denominazione dell'Acquirente per scopi pubblicitari o di promozione, salvo consenso scritto dell'Acquirente.

Gli obblighi oggetto della presente clausola sono vincolanti per il Fornitore e suoi aventi causa a qualunque titolo.

17. IMPEGNI ETICI DEL FORNITORE

Il Fornitore è tenuto a garantire che, nell'ambito della propria attività d'impresa, opererà nel pieno rispetto delle normative in materia giuslavoristica (non utilizzando lavoro minorile, rispettando gli orari di lavoro massimo consentiti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, garantendo i dovuti periodi di riposo, riconoscendo i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva, etc.), delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (adottando i necessari dispositivi di sicurezza, garantendo la dovuta formazione al personale, predisponendo un adeguato servizio di primo intervento, etc.), in materia ambientale (con rispetto delle norme concernenti lo smaltimento rifiuti, lo scarico di acque, le emissioni in atmosfera, etc.), restando peraltro diritto dell'Acquirente di risolvere il rapporto contrattuale con il Fornitore ove venisse accertato il mancato rispetto, da parte di questo, delle citate normative.

18. AUDIT

L'Acquirente, direttamente o tramite consulenti di sua fiducia, si riserva il diritto di eseguire Audit ispettivi a proprie spese, opportunamente concordati e durante il normale orario di lavoro, per verificare conformità e adeguatezza del Fornitore.

Nel corso di tali ispezioni, l'Acquirente avrà accesso a uffici, strutture, siti produttivi e magazzini del Fornitore e potrà, se necessario, chiedere informazioni ai dipendenti del Fornitore.

Il Fornitore si impegna ad implementare tempestivamente, a proprie spese, le eventuali misure correttive richieste dall'Acquirente per la soluzione di eventuali problemi che potrebbero essere identificati in fase di Audit: allo scopo, il Fornitore dovrà presentare un piano di



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

correzione descrivendo in dettaglio le relative misure e il cronoprogramma per la sua attuazione, che dovranno, in ogni caso, essere concordati con l'Acquirente.

Il Fornitore si dichiara inoltre disponibile ad eventuali altri Audit richiesti dal Cliente finale, con la presenza di personale dell'Acquirente.

19. FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Contratto si intenderà risolto con effetto immediato in caso di fallimento o altra procedura concorsuale a carico di una delle Parti.

20. INFORMATIVA PRIVACY

L'Acquirente (di seguito, il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito, il *Regolamento Privacy*), e successive modificazioni ed integrazioni, raccoglie e successivamente tratta dati personali relativi ai propri Clienti e Fornitori (di seguito, l'*Interessato*).

Tali dati, integranti gli estremi dell'anagrafica del Cliente o Fornitore, consistono in nomi/denominazioni, estremi identificativi fiscali, indirizzi *e-mail*, recapiti telefonici.

I dati personali dell'Interessato sono trattati nell'ambito della normale attività del Titolare, per il perseguimento delle seguenti finalità:

- corretta e completa esecuzione degli obblighi del rapporto contrattuale posto in essere, in ogni fase;
- adempimenti di carattere amministrativo e contabile strettamente connessi al contratto;
- adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- gestione dell'anagrafica aziendale di clienti e fornitori.

Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l'autorità del Titolare, da parte di soggetti specificamente incaricati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Privacy, mediante strumenti manuali, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali può altresì avvenire, per conto del Titolare, ad opera di Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento Privacy.

Con riferimento alle finalità di cui sopra, il conferimento dei dati personali è obbligatorio e costituisce requisito necessario per l'esecuzione del Contratto ed i relativi adempimenti fiscali ed amministrativi.

In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali dell'Interessato saranno o potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- all'Amministrazione finanziaria e ad altre pubbliche Autorità, ove obbligatorio;
- agli istituti di credito per disposizioni di pagamento o altre attività finanziarie strumentali all'esecuzione del Contratto;
- alle strutture e/o società esterne di cui il Titolare si avvale, preposte allo svolgimento di attività connesse, strumentali o conseguenti all'esecuzione del Contratto
- a soggetti esterni che esercitano attività di controllo, come società di revisione, collegio sindacale, organismo di vigilanza;
- a soggetti esterni designati come responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative (ad esempio, per la gestione degli adempimenti fiscali);
- alle società di *factoring* e/o società specializzate o studi legali per il recupero dei crediti e/o per la tutela dei propri interessi/diritti.

I dati dell'Interessato non saranno oggetto di diffusione.

I dati sono conservati presso la sede legale del titolare per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, nonché per quello prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale: trascorsi tali termini, i dati saranno anonimizzati o cancellati, salva diversa disposizione di legge o dell'Autorità.

L'Interessato ha diritto di accesso ai dati, di ricevere le informazioni sui trattamenti in corso, di rettificarli o aggiornarli, di ottenere la loro cancellazione nei casi previsti, e di esercitare le facoltà di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento Privacy.

21. DISPOSIZIONI FINALI – FORO DELLE CONTROVERSIE

Per le reciproche comunicazioni, Acquirente e Fornitore utilizzeranno i recapiti di cui al Contratto.

La nullità, anche parziale, di qualsivoglia clausola del Contratto non inficia la validità di tutte le altre.

L'Accordo è disciplinato e interpretato ai sensi del diritto italiano.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci non è applicabile.

Qualsiasi controversia relativa al Contratto è di esclusiva competenza del Tribunale di Padova.